



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

## SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

### REGISTRO GENERALE N. 821 del 30/07/2024

Determina del Responsabile N. 51 del 30/07/2024

PROPOSTA N. 943 del 30/07/2024

**OGGETTO:** Comune di Grottammare.

Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata art. 12 DLgs 152/06 Linee Guida Regionali DGR 1647/2019.

“Variante parziale al PRG modifica art. 60 NTA sottozona TS2 intervento edilizio diretto”.

### IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Visto** il D.Lgs.n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs.n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.152/06;

**Visto** il D.Lgs. n. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

**Vista** la L.R. n. 19 del 30.11.2023 “Norme della Pianificazione per il governo del Territorio”, in particolare l'art.5 “Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale” nella parte in cui individua l'Autorità Competente per la VAS ;

**Vista** la nota del Comune di Grottammare a firma del Sindaco, prot. n.5009 del 12.02.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 3157 del 12.02.2024 con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art.5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

**Ritenuto** pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Grottammare con nota acquisita agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 11590 del 03.06.2024 ed integrazione successiva, agli atti dello scrivente Settore con prot. prov. n. 12475 del 14.06.2024, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, per “Variante parziale al PRG per la modifica dell'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione per la previsione di una sottozona TS2 che consenta la ristrutturazione di fabbricati esistenti, a parità di SUL, attraverso intervento edilizio diretto, art. 15 comma 5 LR 34/92”;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 26.07.2024, di seguito integralmente trascritto:

“”””””””””

Con nota acquisita agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 11590 del 03.06.2024 ed integrazione successiva, agli atti dello scrivente Settore con prot. prov. n. 12475 del 14.06.2024, il

Comune di Grottammare, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla *“Variante parziale al PRG per la modifica dell'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione per la previsione di una sottozona TS2 che consenta la ristrutturazione di fabbricati esistenti, a parità di SUL, attraverso intervento edilizio diretto, art. 15 comma 5 LR 34/92”*, nel seguito diffusamente descritta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Marche Ascoli Piceno;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno.

Con nota prot. n. 12626 del 18.06.2024 lo Scrivente Settore ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione fornita dal Comune di Grottammare relativa al procedimento di che trattasi pubblicata sul link:

[https://grottammare.nuvolapalitalsoft.it/sue/?page\\_id=1045&event=dettaglioArticolo&ID=2023000019171715546272](https://grottammare.nuvolapalitalsoft.it/sue/?page_id=1045&event=dettaglioArticolo&ID=2023000019171715546272)

*Password:q@h#RfkS3P*

1. Richiesta di assoggettabilità a VAS;
2. Rapporto Preliminare;
3. Modulo forma semplificata;
4. Istanza di Variante;
5. Autorizzazione a costruire a confine;
6. Planimetria Stato assentito e modificato;
7. Documentazione fotografica;
8. Relazione Tecnica – Allegato B del REC;
9. Procura generale per sottoscrizione digitale e presentazione telematica SUE;
10. Copie carte di identità.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

**La CIIP S.p.A.**, con nota prot.n. 2024010880 del 28.06.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 13584 in stessa data, ha espresso quanto segue:

- *Nell'area dell'intervento previsto, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, non si riscontrano interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si chiede comunque di porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda.*
- *Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.*
- *La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale.*

*Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche*

approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..

- *L'intervento previsto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, se necessario, delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti in via Cavallotti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere).*

**L'AST Ascoli Piceno Marche**, con nota prot.n. 55789 del 21.06.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 13107 in stessa data, ha espresso quanto segue:

- *“esaminata la documentazione disponibile sul sito all'indirizzo telematico dedicato dalla quale risulta che sono esclusi rischi per la salute umana ed effetti significativi sull'ambiente;*
- *fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito in particolare relativamente alla compatibilità rispetto alle norme su bonifica dei siti inquinati, industrie insalubri, zonizzazioni, perimetrazioni e fasce di rispetto e fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti;*

*si ritiene, esclusivamente per gli aspetti di carattere igienico sanitario, che la pratica in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.*

*In questa fase procedurale non viene espresso alcun parere igienico sanitario relativamente alle strutture o impianti che devono essere realizzati.”*

**L'AATO 5 Marche e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno** non hanno espresso alcun parere in merito.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

Dalla Relazione Tecnica trasmessa si rileva che la variante di che trattasi riguarda la modifica dell'art. 60 delle NTA del vigente PRG che norma le zone a “Tessuto storico di impianto ottocentesco”, per la previsione di una sottozona TS2 in cui si consente la ristrutturazione di fabbricati esistenti, a parità di SUL, attraverso intervento edilizio diretto.

Nella suddetta Relazione viene specificato che attualmente l'art. 60 delle NTA prevede interventi su zone a “Tessuto storico di impianto ottocentesco” attraverso la redazione di piani di recupero ai sensi della Legge n. 457/78 che comprendono l'intero isolato urbano o interventi sull'edilizia esistente purchè la superficie lorda esistente rimanga invariata.

L'intervento progettuale proposto riguarda la ristrutturazione edilizia di due ripostigli di mq 14.90 totali, con ampliamento degli stessi di una superficie pari a quella di un garage esistente di mq 14,53, ubicato nello stesso cortile e di cui si prevede la demolizione; la suddetta operazione non comporterà quindi un aumento della superficie utile lorda che rimarrà uguale a quella preesistente (mq 29,43); ciò al fine di rendere i due ripostigli più salubri ed utili alle esigenze del proprietario.

L'area oggetto del suddetto intervento ha accesso da via Cavallotti n. 37 ed è ricompresa tra via Sisto V, via F.lli Rosselli, via Cairoli e via Cavour; si tratta di un'area di circa 220 mq su cui insistono un garage, realizzato con pannelli prefabbricati in cemento armato, e due ripostigli realizzati in muratura con copertura in lamiera, in pessimo stato di conservazione.

La suddetta area è identificata al Catasto fabbricati del Comune di Grottammare al foglio 4, particella 995 sub 2 (garage) e sub 4 (ripostigli); nel vigente PRG la suddetta area ricade in zona a “Tessuto storico di impianto ottocentesco”, normata dall'art. 60 delle NTA.

I tre manufatti ubicati sull'area in questione sono stati oggetto di Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1358 del 14.04.1998 per il garage e Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1101 del 13.11.1998, per i ripostigli.

Il progetto di che trattasi, oltre alla ristrutturazione dei due ripostigli con relativo ampliamento della superficie prevede anche una modifica delle altezze: i due ripostigli hanno attualmente un'altezza interna che varia da ml 2,20 a ml 2,65 ed il garage da ml 2,05 a ml 2,35, il nuovo fabbricato avrà un'altezza minima interna pari a mq 2,70 ed un'altezza massima pari a ml 3,20.

La copertura del nuovo edificio verrà realizzata con una struttura di travi e travetti in legno, coperti da coppi; il progetto in esame prevede anche la realizzazione di un pergolato in legno, rimovibile, con copertura in teli ombreggianti, adiacente al suddetto nuovo fabbricato, per il quale è stato acquisito il permesso dai proprietari dell'edificio a cui sarà posto in aderenza.

Nella Relazione si legge che data l'esiguità dell'intervento e per non gravare i richiedenti di importanti oneri finanziari per la redazione di un piano di recupero che dovrebbe riguardare l'intero isolato, alquanto esteso, e mettere d'accordo la quasi totalità dei proprietari dello stesso, viene proposta una variante alle Norme Tecniche del Piano Regolatore che permetta di realizzare quanto sopra descritto con intervento edilizio diretto.

Viene inoltre rilevato che i manufatti interessati dal presente intervento non presentano nessun elemento di interesse storico-architettonico e tipologico; peraltro il suddetto intervento permetterà di riqualificare una piccola porzione del territorio comunale che versa attualmente in condizioni igienico-sanitarie precarie.

**CONTENUTI DEL MODULO** di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato I al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona A – Tessuto Storico di Impianto Ottocentesco - disciplinato dall'art. 60 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- l'intervento non è conforme al P.R.G. vigente, la variante prevede la ristrutturazione di due edifici esistenti, a parità di SUL con intervento edilizio diretto, senza aumento del carico urbanistico;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;
- non è soggetta alle disposizioni del P.T.C.P.;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs.n.152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta parzialmente a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli;
- il Comune di Grottammare non dispone di un Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

#### **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante di cui in oggetto; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle Linee Guida approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 1524/2006 e ss.mm.ii..

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

#### **SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

### **VERIFICA DI COERENZA ESTERNA**

Nel paragrafo in questione si rileva che l'area oggetto della presente variante, ricadente in zona a "Tessuto storico di impianto ottocentesco" normata dall'art. 60, risulta priva di vincoli imposti dal PPAR o da altri vincoli sovra comunali.

*"Il PRG in oggetto risulta privo di vincoli che ne limitano l'edificabilità non essendo previsti vincoli di tutela integrale del PPAR e non essendoci aree a rischio frana o esondazione o a rischio idrogeologico".*

*"Per le motivazioni ed analisi sopra esposte si può concludere che la variante in questione verifichi la coerenza esterna rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione relativi alla zona."*

### **AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE**

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti.

La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono stati: *biodiversità, acqua, suolo e popolazione*; mentre i settori di governo esaminati, con i relativi aspetti, ritenuti pertinenti sono stati: *economia, rifiuti, energia, mobilità*.

Trattandosi di una variante al PRG volta alla ristrutturazione di manufatti esistenti, senza aumento di superficie, posizionati in un'area residenziale già servita ed urbanizzata, non vengono riscontrate criticità ambientali di alcun tipo.

Relativamente alla sostenibilità ambientale viene evidenziato che il progetto non aumenta il carico urbanistico del territorio comunale e che l'area è inserita all'interno del centro già fortemente urbanizzato.

### **VERIFICA DI PERTINENZA**

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui al primo punto dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata nella Sezione 3 *"Contenuti relativi allo screening"* del rapporto preliminare semplificato.

Sono state analizzate inoltre le *"Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare dei seguenti elementi"*: la *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità e mitigazione degli effetti*, il *Carattere cumulativo* degli stessi, la *"Natura transfrontaliera degli effetti"*, i *"Rischi per la salute umana"*, l'*"Entità ed estensione nello spazio degli effetti – Dimensioni delle aree interessate"* ed infine *"Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata"* ed *"Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti livello nazionale, comunitario o internazionale"*.

### **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti i pareri espressi dagli SCA e considerate le caratteristiche della variante in argomento si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla stessa tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di VAS.

Nel paragrafo *"Sintesi elementi emersi"* viene inoltre specificato che:

- *La variante in oggetto dal punto di vista urbanistico, è identificata come "Richiesta di variante al PRG per il progetto di ampliamento di locali destinati a ripostiglio previo accorpamento, agli stessi, della superficie derivante dalla demolizione di un manufatto con destinazione garage".*

- *L'area oggetto d'intervento risulta esente da vincoli urbanistici, idrogeologici e di tutela ambientale.*
- *L'attuazione del piano non produce alcun effetto negativo sull'ambiente inteso in tutti i suoi aspetti (acqua, aria, terra, ecc..) come risulta dalle analisi specifiche sopra riportate.*
- *La realizzazione dell'intervento favorirà la crescita economica del territorio con aspetti positivi da un punto di vista sociologico creando lavoro nella fase di realizzazione dell'opera.*

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., la *"Variante parziale al PRG per la modifica dell'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione per la previsione di una sottozona TS2 che consenta la ristrutturazione di fabbricati esistenti, a parità di SUL, attraverso intervento edilizio diretto, art. 15 comma 5 LR 34/92"* del Comune di Grottammare, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.. """"""""

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L. n. 241/90;

## **D E T E R M I N A**

- A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, la *"Variante parziale al PRG per la modifica dell'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione per la previsione di una sottozona TS2 che consenta la ristrutturazione di fabbricati esistenti, a parità di SUL, attraverso intervento edilizio diretto, art. 15 comma 5 LR 34/92"* del Comune di Grottammare, con le seguenti prescrizioni:
- la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
  - qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.;

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Grottammare quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale  
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
(*Dott. Arch. Francesco Barra*)

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 30/07/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione  
IL DIRIGENTE  
BARRA FRANCESCO